



# Comune di Cavriago

DELIBERAZIONE N. 38

In data: 30/05/2022

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER RECEPIMENTO ART. 3 DELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 20:30, in videoconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Ai sensi dell'art. 73 comma1 del D.lgs 18/2020, ed in attuazione dei successivi provvedimenti in materia, sono stati assunti i seguenti accorgimenti, garantendo altresì lo svolgimento delle funzioni del Segretario Comunale di cui all'articolo 97 del D.lgs 267/2000,

- è stato accertato che la connessione audio-video fosse di qualità e continuità tale da consentire l'effettiva partecipazione dei consiglieri alla riunione;
  - è stato effettuato l'appello nominale in avvio di seduta verificando "a video" l'identità dei consiglieri;
  - è stato accertato punto per punto l'esistenza e la qualità della connessione per i consiglieri;
  - la votazione delle deliberazioni è stata svolta per appello nominale e al termine è stato dichiarato l'esito della votazione;
- al termine della riunione sono state riepilogate tutte le decisioni assunte.

All'appello risultano:

BEDOGNI FRANCESCA	Sindaco	SI
ROSSI GRETA	Consigliere	SI
MONTANARI STEFANO	Consigliere	SI
SANDROLINI ALESSANDRO	Consigliere	SI
TERENZIANI CINZIA	Consigliere	SI
CONTE VALENTINA	Consigliere	SI
MENOZZI FABRIZIO	Consigliere	SI
FOSELLI MARCO	Consigliere	SI
BONIBURINI CRISTINA	Consigliere	NO
BEVILACQUA SERGIO	Consigliere	SI
SPAGGIARI LAURA	Consigliere	SI

MARSIGLIANTE MARIA RIPOSA	Consigliere	SI
MARTINICO SARA	Consigliere	NO

Totale presenti: 11

Totale assenti: 2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Vitale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Francesca Bedogni designa a scrutatori i Signori: ROSSI GRETA, FOSSELLI MARCO, SPAGGIARI LAURA, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER RECEPIMENTO ART. 3 DELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022

---

Sono presenti i seguenti assessori esterni: ZECCHETTI MARTINA, FRANZONI MATTEO, SANDROLINI ANTONIA, BRAMI LUCA.

Segue quanto riportato nell'allegato testo corrispondente alla riproduzione audio da strumento elettronico.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con Delibera di C.C. N. 37 del 30/7/2014 e successivamente modificato con: - Delibera di C.C. n. 49 del 30/7/2015, Delibera di C.C. n. 2 del 16/2/2018, Delibera di C.C. n. 8 del 11/3/2019, Delibera di C.C. n. 72 del 28/11/2019; , Delibera di C.C. n. 17 del 30/03/2021, Delibera di C.C. n. 46 del 30/06/2021, Delibera n. 18 del 09/03/2022;

PREMESSO CHE

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013, concernete tra l'altro, per quanto riguarda la TARI;

CONSTATATO CHE con deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 dal titolo "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", l'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha anche definito all'articolo n. 3 la "Procedura per la dimostrazioni dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche", definendo nel testo dell'articolo stesso che tale procedura è da utilizzarsi sia per i rifiuti avviati al recupero che al riciclo;

EVIDENZIATA la necessità di recepire le nuove regole sulla rendicontazione dei rifiuti urbani avviati al riciclo o recupero dalle imprese come definito all'art. 3 della Delibera ARERA 15/2022;

RITENUTO alla luce di quanto sopra di modificare il comma 3 dell'art. 17 "Dichiarazioni" del regolamento in oggetto, nel seguente modo: *"Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata a rifiuti conferiti al servizio pubblico, al Gestore idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.*

*La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata al Gestore esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:*

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;*
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;*
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;*
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;*
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;*
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).*

*Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 3.2, il concessionario comunica l'esito della verifica all'utente".;*

VISTI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

#### RICHIAMATI:

- l'art. 3 comma comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli Enti Locali;
- l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021, come convertito dalla Legge n. 15 del 25/02/2022 che stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari dei servizi gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

DATO ATTO che con il DL aiuti il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti relativi alla Tari è collegato al bilancio di previsione degli enti locali, quando questo è prorogato a una data successiva al 30 aprile

PRESO ATTO che:

- il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011) e smi dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale; •
- il comma 15-ter dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

ESAMINATO il testo del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti che contiene la modifica sopra esposta e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

DATO ATTO che per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

TENUTO CONTO che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore Unico reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett. o) del D.L. n. 174/2012;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 09.03.2022, esecutiva a norma di legge, avente all'oggetto "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022- 2024 e relativi allegati";

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 10.03.2022, esecutiva a norma di

legge, avente all'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 - 2024 – parte finanziaria;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in data 19/05/2022 esecutiva a norma di legge, avente all'oggetto "Approvazione Piano della Performance e degli obiettivi anno 2022";

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con n. 11 voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge:

### **DELIBERA**

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare le modifiche all'articolo 17 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 23 articoli che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di incaricare il responsabile del Settore Affari Tributarî ad effettuare ogni atto conseguente al disposto regolamentare;

3) di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

Ed inoltre, riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto con il presente atto,

Con n. 11 voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge:

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

=====  
Allegato

**Modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti Tari per recepimento  
Articolo 3 della delibera Arera n.15/2022**

**Sindaco:** Devo segnalare prima di iniziare la mia presentazione, che su questo atto c'è un errore di battitura nella premessa. Chiedo alla Segretaria di prenderne nota: quando si cita la Delibera di Consiglio Comunale numero 46 del 30 giugno 2021 e non del 2022. Il resto invece dei riferimenti è corretto. Interveniamo a modifica del regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti Tari, vi dicevo questi sono tutti provvedimenti collegati uno all'altro, in particolare interveniamo al Comma 3 dell'Articolo 17 unicamente in questo punto, il resto del regolamento rimane uguale e lo facciamo anche qui dando applicazione a una norma prevista dalla legge. Qual'è? Sarà possibile parliamo delle utenze non domestiche, rivolgersi ad altri gestori per la trattazione dei rifiuti, purché ovviamente riconosciuti nell'ambito dei gestori autorizzati a fare questo tipo di servizio. Quindi viene istituito in capo alle imprese che desiderano avvalersi della possibilità di cambiare il gestore, l'obbligo di comunicare, attraverso una Pec al gestore attuale, la volontà di rivolgersi a un altro gestore e allo stesso tempo di documentare, inviando tutta una serie di documenti che il gestore cui si rivolge è autorizzato al trattamento allo smaltimento dei rifiuti ai sensi di legge. Quando viene verificato che questo è possibile, cioè quando viene verificato che questo è corretto che l'azienda ha fatto tutto quello che doveva fare per ottemperare agli obblighi di legge, sostanzialmente il nostro gestore esenta l'azienda dal pagamento della quota di tariffa perché la tariffa verrà corrisposta sostanzialmente a un altro gestore. Spero di essermi spiegata bene anche su questo, lascio la parola ai Consiglieri se desiderano intervenire. Se nessuno desidera intervenire mettiamo ai voti il punto 5 all'ordine del giorno: "Modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti Tari per recepimento Articolo 3 della delibera Arera n.15/2022", prego Segretaria.

**Bedogni Francesca:** favorevole.

**Rossi Greta:** favorevole.

**Montanari Stefano:** favorevole.

**Sandrolini Alessandro:** favorevole.

**Terenziani Cinzia:** favorevole.

**Conte Valentina:** favorevole.

**Menziozzi Fabrizio:** favorevole.

**Fosselli Marco:** favorevole.

**Bevilacqua Sergio:** favorevole.

**Spaggiari Laura:** favorevole.

**Marsigliante Maria Riposa:** favorevole.

**Segretaria:** Approvato all'unanimità. Acquisiamo la stessa dichiarazione di voto anche per l'immediata esecutività.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente  
Francesca Bedogni

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Roberta Vitale

*Atto sottoscritto digitalmente*